

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE E GRUPPI DI LAVORO ISTITUITE DAL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIARE DEL 28 SETTEMBRE 2017

Art. 1

{Ambito di applicazione}

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 2

(Definizioni)

1. A i fini del presente regolamento:
 - a) per Ordine si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto;
 - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
 - c) per Albo si intende l'Albo tenuto dal Consiglio;
 - d) per Commissione si intende una Commissione consultiva istituita dal Consiglio;
 - e) per categoria si intende la categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 3

(Costituzione e Funzionamento delle Commissioni e dei gruppi di lavoro)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, per più incisiva ed efficace azione in linea con le proprie linee programmatiche disegnate per offrire il miglior servizio agli iscritti e comunque per il miglior conseguimento degli obiettivi che si è posto, il Consiglio può istituire

- Commissioni consultive
- gruppi di lavoro

Con il fine di:

- fornire pareri ed elementi di valutazione, studi ed indagini su materie di interesse per l'esercizio della professione e/o oggetto dell'attività professionale;
- realizzare gli obiettivi definiti nei programmi di area individuati nell'ambito delle aree di delega ed approvati dal CNDCEC;
- prevedere il coordinamento e la promozione delle attività con le Commissioni di analogo argomento istituite presso gli altri Ordini territoriali.

2. Di concerto con altri Enti o Consigli territoriali possono essere istituite Commissioni miste, per l'esame congiunto di argomenti concordati tra i Consigli territoriali medesimi, che nominano i componenti delle Commissioni stesse.

3. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.



4. Le Commissioni si riuniscono secondo le modalità indicate dal Consigliere Delegato anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze, conferenze call etc).

5. Ai componenti delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di lavoro spetterà un gettone di presenza, comprensivo delle spese di trasferta, che sarà determinato dal Consiglio tenuto conto degli aspetti geografici.

6. Nel caso in cui nella normativa, anche deontologica, sia stabilita o raccomandata, senza altra specificazione, la consultazione di apposite Commissioni consultive già istituite o da istituire a cura dell'Ordine, il consulto deve essere richiesto dall'interessato al Consiglio il quale, ove lo reputi opportuno, potrà sottoporre il relativo quesito alla specifica Commissione.

4. Nel caso di manifestazioni o di eventi comprendenti interventi o comunicazioni da parte della Commissione, il relativo contenuto deve essere preventivamente sottoposto al Consiglio e può formare oggetto di intervento o di comunicazione soltanto se sia stato da quest'ultimo preventivamente approvato.

Art. 3

Numero e competenza

1. Il numero delle Commissioni e dei gruppi di lavoro e gli ambiti di competenza sono determinati dal Consiglio in base alle esigenze.

2. Per ogni ambito di competenza il Consiglio assegna, annualmente, le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento di tali organismi.

Art. 4

Durata

1. Le Commissioni ed i gruppi di lavoro svolgono le attività in base ad uno specifico mandato del Consiglio ed operano fino all'esaurimento del compito affidato o fino a diversa determinazione del Consiglio.

In ogni caso le Commissioni e i gruppi di lavoro decadono con la decadenza del Consiglio che li ha istituiti.


2. Le Commissioni ed i gruppi misti, istituiti con altri Enti, non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il loro programma.

Art. 5

Composizione delle Commissioni e dei gruppi di lavoro

1. I componenti delle Commissioni e dei gruppi di lavoro sono nominati con delibera del Consiglio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- verifica del Curriculum personale
- età anagrafica
- parità di genere
- ogni Commissione è composta da un numero variabile di componenti, preferibilmente tra 3 e 12, ivi compreso il delegato del Consiglio



- ogni gruppo di lavoro è composto da un numero variabile di componenti preferibilmente tra 3 e 6 ivi compreso il delegato del Consiglio
2. Salvo esigenze particolari non si può essere nominati contemporaneamente in più Commissioni/ gruppo di lavoro.

Art. 6

Attribuzioni del Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato:

1. presenta al Consiglio il programma relativo all'area di delega e quindi le proposte dell'attività della Commissione/ Gruppo con l'indicazione annuale delle risorse al fine di consentire lo stanziamento finanziario necessario;
2. ha funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività della commissione/gruppo istituito. Applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
3. nomina il Segretario tra i componenti della Commissione/Gruppo;
4. rappresenta il Consiglio e, in tale veste, opera in base alle direttive e alle linee programmatiche determinate dal Consiglio stesso; al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione, o Gruppo, è stato costituito;
5. nomina i nuclei di lavoro all'interno delle Commissioni/Gruppi;
6. presenza ai lavori e riferisce ogni semestre al Consiglio circa le attività svolte con particolare riferimento agli obiettivi indicati nel programma, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
7. propone al Consiglio eventuali deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione, l'attività delle Commissioni/Gruppi, e ogni attività e/o provvedimenti ove ci sia una previsione di spesa per il Consiglio. Illustra l'elaborato prodotto ed il parere finale della Commissione/Gruppo, al Consiglio, anche in merito alla conformità agli obiettivi prefissati nel programma di mandato e nel programma d'area e su un livello di approfondimento scientifico che sia consono all'autorevolezza dell'organo che li emette. Dopo averlo approvato, il Consiglio può autorizzare la divulgazione dell'elaborato o del parere con i mezzi che ritiene opportuni;
8. previa verifica della disponibilità di budget, può convocare, tramite la Segretaria Commissioni del Consiglio, singoli componenti della Commissione o dei gruppi di lavoro per attuare la propria area di delega.

Art. 7

Attribuzioni del Presidente della Commissione/gruppo

1. Il Presidente della Commissione/Gruppo è nominato dal Consiglio, su proposta del Consigliere Delegato, ed è responsabile dei lavori della Commissione;
2. Formula, D'intesa con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto degli obiettivi, delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio Nazionale e ne coordina le attività;



3. Presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
4. Stabilisce, d'intesa con il Consigliere Delegato, il calendario delle riunioni , evitando concomitanze con le sedute di Consigli Nazionale
5. D'intesa con il Consigliere Delegato, previa verifica della disponibilità del budget assegnato, convoca la Commissione/Gruppo, per il tramite della Segretaria Commissioni del Consiglio, coordinandosi con l'ufficio anche per particolari esigenze, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.
6. Trasmette ogni 6 mesi al Consigliere Delegato, una relazione sull'attività della commissione/gruppo.
7. Invia tramite il Consigliere Delegato entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio una relazione sull'attività di studio riferita all'anno solare precedente al fine di rendere una opportuna informativa nell'ambito delle relazioni al bilancio consuntivo del Consiglio stesso.
8. Sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere o elaborato.
9. Cura la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la sua responsabilità, altri componenti della Commissione.

Art. 8

Attribuzioni del Segretario

Sono compiti del Segretario:

1. La redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere inviato/consegnato tassativamente, entro trenta giorni dallo svolgimento della riunione, alla Segretaria Commissioni del Consiglio.
2. La raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine della riunione alla Segretaria Commissioni del Consiglio.
3. L'assolvimento di compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione.
4. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente più giovane per iscrizione all'Albo.

Art. 9

Insedimento

1. L'insediamento della Commissione o del Gruppo dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione di nomina resa dal Presidente del Consiglio a tutti gli interessati.
2. La riunione di insediamento è convocata dal Consigliere Delegato per il tramite della Segreteria Commissioni del Consiglio a mezzo e-mail.
3. Nel corso della riunione di insediamento si dovrà procedere:
 - a. alla nomina del Segretario;



- b. alla sottoscrizione, da parte di tutti i presenti, per conoscenza e adesione, di un estratto del regolamento limitatamente al funzionamento delle Commissioni e Gruppi;
 - c. alla presa visione e accettazione del regolamento per il trattamento economico di missione per i componenti delle commissioni di studio approvato dal Consiglio;
4. Con la sottoscrizione del Regolamento ciascun componente prende solenne impegno di porre massima diligenza e cura nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione e nella nomina e consapevole delle attese della Categoria.
 5. Ai Componenti è fatto obbligo di riservatezza circa i contenuti dei lavori svolti.
 6. Nel corso della riunione di insediamento dovrà essere inoltre redatto il programma dei lavori sulla proposta avanzata dal Consigliere Delegato.
 7. In base al programma dei lavori dovrà essere fissato il calendario delle date degli incontri.

Art. 10

Nomina dei Componenti

1. I Componenti le Commissioni/Gruppi sono deliberati dal Consiglio Nazionale.
2. I Componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili purché non sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi.
3. La nomina è resa nota all'interessato con lettera del Presidente del Consiglio.
4. L'interessato, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nomina deve dichiarare per iscritto la propria accettazione. L'accettazione, qualora non sia stata ancora manifestata, può avvenire anche nel corso della riunione di insediamento della Commissione/Gruppo. In caso di mancata accettazione o nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione dell'interessato, la nomina si intenderà non accettata e il Consigliere delegato potrà provvedere all'integrazione della Commissione/Gruppo sempre tramite delibera del Consiglio.

Possono far parte delle Commissioni/Gruppi di studio, in qualità di "esperti", i non iscritti all'Albo purché noti per la particolare conoscenza di specifiche discipline.

Art. 11

Cessazione dell'incarico


1. Cessazione: il Componente della Commissione/Gruppo che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade dall'incarico. L'assenza è considerata giustificata quando la stessa è preceduta da una comunicazione trasmessa al Presidente della Commissione/Gruppo presso la Segretaria Commissioni del Consiglio. La decadenza viene accertata dal Consigliere Delegato e comunicata all'interessato ed all'Ordine di appartenenza in forma scritta.
2. Revoca: il Consigliere Delegato può revocare la nomina di un componente
 - che non apporti fattiva collaborazione e/o non segua gli incarichi specifici assegnati;
 - in presenza di fatti e circostanze gravi quali l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del proprio Ordine di appartenenza.



3. Dimissioni – Le dimissioni di un componente hanno effetto dal momento in cui pervengono al Presidente della Commissione/Gruppo presso la Segretaria Commissioni del Consiglio. Le dimissioni vengono comunicate all’Ordine di appartenenza tramite la segretaria Commissioni del Consiglio.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.

Il Segretario
Dott. Domenico Imbesi


Il Presidente
Dott. Aldo Campi
